



Garda Chiese

consorzio di bonifica

Prot. N°2360/2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE

N°80/DP

DEL 4 marzo 2021

----- * -----

L'anno **2021** (duemilaventuno), il giorno **4** (quattro) del mese di **marzo**, alle ore 16.00 in Mantova presso la Sede consortile in Corso Vittorio Emanuele II, n° 122,

Il Presidente

- assistito dal Direttore Generale Avv. Giuseppe Magotti, in qualità di Segretario verbalizzante;
- visto l'art. 13, lett. I), del vigente statuto consortile approvato con D.G.R. n. 6621 del 19/05/2017, che assegna al Presidente la competenza ad assumere, in caso di indifferibilità e urgenza, gli atti deliberativi da sottoporre a ratifica consiliare nella prima seduta successiva;
- ritenuto di assumere provvedimento di urgenza relativamente al seguente oggetto:

OGGETTO: CONVENZIONE CON REGIONE LOMBARDIA RELATIVA A LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO IDROVORO "GAMBOLO" E NUOVO SISTEMA DI ADDUZIONE DAL FIUME OGLIO IN COMUNE DI CANNETO SULL'OGLIO E CASALROMANO (MN)

Il Presidente

- visto l'art. 80, comma 5, della L.R. n. 31/2008 in materia di convenzione fra Consorzi di bonifica e Enti Locali;
- atteso che lo Statuto consortile assegna al Presidente la competenza a stipulare convenzioni con i soggetti pubblici;
- visto lo schema di convenzione in allegato;
- acquisito il parere di regolarità amministrativa del Direttore Generale reso in calce alla presente;

- ritenuta la propria competenza deliberativa in materia;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di convenzione sottoriportato che costituisce parte integrante della presente deliberazione

SCHEMA DI CONVENZIONE per “titolo intervento”

TRA

Regione Lombardia (in seguito anche “Regione”), con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia 1, codice fiscale n. 80050050154 e partita IVA n. 12874720159 rappresentata da _____;

e

Consorzio di bonifica Garda Chiese, con sede in Mantova, C.so Vittorio Emanuele II, 122 codice fiscale n. 01706580204 rappresentato dal Presidente Zani Gianluigi, autorizzato con delibera n. 80/DP del 04 marzo 2021

VISTA la Legge regionale 4 maggio 2020 n. 9 “Interventi per la ripresa economica” e sue successive modifiche e integrazioni, che all’art. 1 istituisce il Fondo “Interventi per la ripresa economica” per sostenere il finanziamento degli investimenti regionali e dello sviluppo infrastrutturale quale misura per rilanciare il sistema economico sociale e fronteggiare l’impatto negativo sul territorio lombardo derivante dall’emergenza sanitaria da COVID-19;

PRESO ATTO dell’articolo 1 commi 2 e 12 della L. R. 9/2020 che autorizzano il ricorso all’indebitamento per la copertura finanziaria del fondo “Interventi per la ripresa economica”, assicurando che lo stesso ricorso avvenga nel rispetto della legislazione statale di riferimento, in particolare dell’articolo 3 commi 16-21 della legge 24 dicembre 2003 n. 350 che individua le tipologie di interventi finanziabili con ricorso a indebitamento;

VISTI:

- la l.r. 5 dicembre 2008, n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”;
- la d.g.r. 10 giugno 2019 n. 1730 “Approvazione della disciplina per il riconoscimento delle spese dei consorzi di bonifica per la realizzazione delle opere di bonifica e irrigazione (art. 95, comma 5 bis, l.r. 31/2008), delle opere di difesa del suolo (artt. 28, 29 e 30 l.r. 4/2016) e delle attività di gestione del reticolo idrico principale (art. 23 l.r. 37/2017)”;

- la d.g.r. 5 agosto 2020 n. 3531 con la quale Regione Lombardia ha approvato il “Programma degli interventi per la ripresa economica” che si compone degli Allegati 1, 2, 3 e 4, quali parti integranti e sostanziali, e che prevede un finanziamento regionale complessivo pari a euro 2.964.385.033,00;
- la d.g.r. 30 ottobre 2020 n. XI/3749 “Deliberazione n. 3531 del 05/08/2020: nuove determinazioni e aggiornamento del programma degli interventi per la ripresa economica” che ha aggiornato gli allegati 1, 2, 3 e 4 e approvato il presente schema di Convenzione;
- la d.g.r. 2021 n. con la quale sono stati approvati il programma degli interventi della macroarea “Sviluppo del sistema infrastrutturale dei consorzi di bonifica con finalità irrigue e di difesa del suolo” e lo schema della presente convenzione;
- la delibera consortile del 04 marzo 2021 n. 80/DP di approvazione dello Schema di Convenzione;

CONSIDERATO che la D.G.R. 3531/2020 e la D.G.R. 3749/2020 sopra citate hanno:

- definito, nell'Allegato 2, gli interventi raggruppati per macroaree, la cui identificazione puntuale, nonché quella dei relativi soggetti pubblici beneficiari, avviene attraverso gli strumenti di programmazione disponibili che verranno conseguentemente aggiornati o attraverso altri strumenti di programmazione appositamente approvati con successivi provvedimenti, in relazione alla tipologia degli interventi;
- definito le modalità di erogazione dei finanziamenti assegnati se non diversamente stabilite dai provvedimenti di attuazione degli interventi, su richiesta del soggetto beneficiario e alla luce dei cronoprogrammi di spesa;
- stabilito che per l'attuazione degli interventi di cui agli Allegati 1, 2 e 3, la competenza degli atti conseguenti è attribuita alle Direzioni competenti indicate negli Allegati richiamati e che le medesime Direzioni, anche attraverso l'acquisizione di dichiarazioni del beneficiario, verificano l'assenza di ulteriori forme di contribuzione pubblica o privata;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONDIVISO,
CON LA PRESENTE CONVENZIONE SI STABILISCE QUANTO SEGUE:**

**ART. 1
PREMESSE**

Le premesse, gli atti ed i documenti allegati, che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare, costituiscono parte integrante e sostanziale, anche ai sensi e per gli

effetti dell'art. 3, commi 1 e 3, della L. 241/1990, della presente Convenzione.
Nello specifico:

- Allegato A Cronoprogramma
- Allegato B – Quadro Economico
- Allegato C – Descrizione degli interventi
- (Eventuali altri allegati)

ART. 2 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione ha per oggetto la determinazione dei reciproci impegni tra Regione e Consorzio di bonifica Garda Chiese in ordine all'intervento **Lavori di realizzazione impianto idrovoro "Gambolo" e nuovo sistema di adduzione dal fiume Oglio in comune di Canneto sull'Oglio e Casalromano (MN)**, con contributo a valere sulle risorse autonome regionali del Fondo "Interventi per la ripresa economica".

ART. 3 DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

La convenzione prevede i seguenti interventi:
realizzazione di un nuovo impianto idrovoro a servizio dello Scolo "Gambolo" da mettere in funzione in occasione di rilevanti piene del fiume Oglio e realizzazione di un nuovo sistema di adduzione dal fiume Oglio a servizio di terreni attualmente non serviti in comune di Canneto sull'Oglio e Casalromano (MN), in virtù della concessione di derivazione recentemente rilasciata da Regione Lombardia.
Nell'Allegato C, di cui all'articolo 1, è riportata una descrizione dettagliata degli interventi.

ART. 4 RUOLO E IMPEGNI DELLE PARTI

Il Consorzio di bonifica Garda Chiese è il soggetto destinatario (di seguito "Beneficiario") del contributo a valere sulle risorse autonome regionali e responsabile della completa attuazione dell'intervento e degli adempimenti previsti per il monitoraggio delle fasi di realizzazione e di rendicontazione, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di lavori pubblici.

Il Beneficiario assume il ruolo di Soggetto Attuatore (stazione appaltante).

La Regione rimane estranea ad ogni rapporto contrattuale posto in essere dal Beneficiario, in ordine alla realizzazione dell'intervento e, pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, a qualsiasi titolo insorgente, sono a totale carico del Beneficiario.

La **Regione** si impegna a finanziare la progettazione e la realizzazione degli interventi fino a un importo massimo complessivo di euro **1.100.000** inclusi IVA, oneri per lavori e oneri per somme a disposizione.

Il **Beneficiario** si impegna a:

1. realizzare gli interventi nel rispetto della presente Convenzione nonché della normativa vigente con particolare riferimento alla disciplina sugli appalti pubblici, utilizzando laddove possibile le disposizioni di semplificazione di cui agli artt. 1 e 8 della legge n. 120/2020;
2. svolgere le procedure di competenza riguardanti la redazione e l'approvazione dei progetti e l'acquisizione di pareri, nullaosta o autorizzazioni anche attraverso Conferenze di servizi, compresa la valutazione di compatibilità ambientale dell'intervento, se necessaria;
3. garantire il puntuale svolgimento delle attività e delle lavorazioni nel rispetto del Cronoprogramma di cui all'Allegato A e, ove necessario, segnalare a Regione gli eventuali scostamenti rispetto al medesimo Cronoprogramma, nonché gli eventuali problemi emersi nell'attuazione delle opere e le misure messe o da mettere in atto per superarli;
4. applicare gli indirizzi regionali per la programmazione e progettazione degli interventi di manutenzione contenuti nella d.g.r. n. 238/2018 (se pertinente);
5. applicare le direttive di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136 ed alla l. 17 dicembre 2010, n. 217, relative alla tracciabilità dei flussi finanziari;
6. ottemperare a quanto previsto dall'art. 5 della l.r. 4 marzo 2009, n. 3, in quanto "autorità espropriante" per l'intervento (riferimento da inserire ove necessario);
7. richiedere il preventivo assenso per le eventuali varianti in corso d'opera, ammissibili ai sensi dell'art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.. A tal fine invia una relazione esplicativa sui presupposti di legge e delle opere proposte in variante, con il quadro economico aggiornato a seguito della variante, ai fini della valutazione tecnica da parte di Regione Lombardia. In caso di assenso, trasmette gli elaborati della perizia di variante e il provvedimento di approvazione comprensivo delle autorizzazioni e nullaosta di legge;
8. fornire tutti i documenti tecnico amministrativi e il necessario supporto alle verifiche e controlli documentali e in loco che Regione si riserva di effettuare;
9. rendere disponibili le eventuali aree necessarie per la realizzazione delle operazioni e delle aree di cantiere, anche esterne all'ambito degli interventi e sulla base di accordi di bonario componimento per l'occupazione delle aree;
10. trasmettere a Regione:

- la nomina del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- la scheda del codice unico di progetto (CUP);
- la copia digitale del progetto definitivo;
- l'indizione della conferenza di servizi, se utilizzata per l'acquisizione delle autorizzazioni e pareri;
- le autorizzazioni e pareri necessari ovvero il verbale della Conferenza dei Servizi decisoria;
- la copia digitale del progetto esecutivo con gli atti di approvazione, verifica e validazione, nonché la determina a contrarre ai sensi dell'art. 32 del d.lgs. 50/2016;
- l'avvio della procedura di affidamento dei lavori;
- l'aggiudicazione dei lavori;
- le schede inerenti i codici identificativi di gara (CIG);
- i verbali di aggiudicazione, la determina di aggiudicazione definitiva, il verbale di consegna dei lavori, il verbale di inizio lavori qualora non coincidente con il verbale di consegna lavori, il quadro economico aggiornato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori;
- il regolamento adottato dall'Ente beneficiario per le prestazioni svolte ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- il cronoprogramma dei lavori aggiornato a seguito di appalto e validato dal Responsabile Unico del Procedimento;
- la documentazione amministrativa – contabile necessaria per l'erogazione del finanziamento secondo le modalità previste dal successivo articolo 6.

Impegni generali delle Parti:

Regione e Beneficiario si impegnano, nello svolgimento delle attività di propria competenza, a:

- a) utilizzare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, con il ricorso in particolare a strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti;
- b) adottare, in spirito di leale collaborazione, ogni misura idonea per pervenire alla positiva e tempestiva conclusione delle attività previste nella presente Convenzione, impegnandosi a svolgere le attività a tal fine necessarie, astenendosi da qualsiasi comportamento che possa compromettere e/o ritardare la realizzazione di detto scopo;
- c) garantire la massima trasparenza, disponibilità e collaborazione in tutte le fasi progettuali e realizzative dell'intervento.

ART. 5 REFERENTI OPERATIVI

La Regione indicherà un proprio Referente Operativo che riceverà dal Beneficiario la documentazione e le comunicazioni prescritte, acquisirà le informazioni relative all'avanzamento procedurale dell'intervento e all'erogazione del contributo.

Il Beneficiario comunicherà a Regione, successivamente alla sottoscrizione della presente Convenzione, il nominativo del Responsabile Unico del Procedimento designato e dell'eventuale Referente Operativo individuato per l'attuazione e gestione della stessa.

ART. 6 QUADRO ECONOMICO ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il Quadro Economico dei lavori di realizzazione dell'intervento è riportato nell'Allegato B di cui all'articolo 1 e ammonta a un importo complessivo di **€ 1.100.000** comprensivo di IVA e oneri accessori.

Il contributo di Regione pari a **€ 1.100.000** ha destinazione vincolata e sarà progressivamente erogato, entro 60 giorni, al Beneficiario a fronte della trasmissione di richieste di erogazione delle quote di finanziamento maturate con le seguenti modalità in conformità all'art. 45, comma 2, della L. R. 70/1983:

- trenta per cento alla sottoscrizione della presente Convenzione;
- trenta per cento dell'importo iniziale ammesso a contributo alla consegna dei lavori, come attestata dal Beneficiario;
- trenta per cento alla realizzazione dei lavori per un valore pari al sessanta per cento dell'importo contrattuale complessivo come attestato dal Beneficiario; detta quota non deve comunque essere superiore a quanto dovuto da Regione in relazione al quadro economico dell'opera riformulato a seguito dei ribassi ottenuti in fase di aggiudicazione o delle economie comunque conseguite;
- saldo (dieci per cento) da richiedere entro novanta giorni dalla ultimazione lavori, previa attestazione da parte del Beneficiario delle spese sostenute e delle spese ancora da sostenere e conseguente eventuale rideterminazione del contributo da parte di Regione.

A seguito dell'ultimazione degli interventi e del completamento di tutte le spese ad essi connesse, sostenute anche successivamente all'erogazione del saldo, il Beneficiario trasmette il quadro economico finale dell'intervento.

Qualora il contributo dovuto in base al quadro economico finale risulti inferiore a quanto attestato in sede di erogazione del saldo, il Beneficiario è tenuto alla restituzione della corrispondente quota parte delle somme in eccedenza erogate a titolo di contributo; qualora il contributo dovuto in base al quadro economico finale risulti superiore a quanto erogato, la quota eccedente il contributo già erogato non è oggetto di riconoscimento da parte di Regione.

ART. 7 ECONOMIE DI SPESA

Le economie conseguite a qualsiasi titolo, anche derivanti dai ribassi d'asta, sono accantonate e possono essere eventualmente utilizzate dal Beneficiario nell'ambito degli interventi oggetto della presente Convenzione o includendole, a norma di legge, nell'appalto effettuato. Per il singolo intervento, eventuali chiarimenti a riguardo sono forniti, su richiesta del Beneficiario, dalla Regione ad opera del dirigente responsabile dell'intervento della Direzione competente.

A seguito dell'erogazione del saldo di cui all'art. 6, le eventuali economie finali tornano nelle disponibilità programmatiche della Regione.

ART. 8 PROPRIETA' E MANUTENZIONE DELLE NUOVE OPERE

Le nuove opere che verranno realizzate e/o le aree per le quali si renderà necessario l'esproprio per la realizzazione degli interventi andranno accatastate al Demanio pubblico dello Stato - Ramo Bonifica" con CF 97905240582.

Il Consorzio beneficiario esercita il diritto d'uso sulle opere realizzate, le gestisce e si fa carico delle spese per la manutenzione ordinaria e di esercizio.

ART. 9 VERIFICHE E CONTROLLI

Regione potrà effettuare controlli amministrativi e verifiche in loco, per i quali il beneficiario dovrà offrire la massima collaborazione.

Il Beneficiario si impegna a:

- acconsentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli disposti da Regione, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, per le verifiche di competenza;
- conservare presso la sede legale e mettere tempestivamente a disposizione, laddove richiesto dalle competenti strutture regionali, tutta la documentazione relativa agli interventi;
- conservare la documentazione originale di spesa per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data dell'ultima erogazione del contributo ricevuta.

ART. 10 TEMPI DI ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO

Il Beneficiario si impegna a:

- consegnare i lavori, seguendo le procedure previste dalla normativa sui lavori pubblici, entro il **31/3/2022**;
- trasmettere al Referente Operativo, entro il **31/10/2022**, il SAL di almeno il 60% dell'importo contrattuale dei lavori;
- ultimare e trasmettere la contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione e la rendicontazione delle spese sostenute entro il **31/3/2023**;
- verificare periodicamente l'avanzamento dell'intervento al fine di conseguire gli obiettivi procedurali e a segnalare con sollecitudine al Referente Operativo regionale ogni scostamento dal cronoprogramma presentato e ogni eventuale ostacolo amministrativo, finanziario o tecnico che si frapponga alla realizzazione dell'intervento, motivandoli, e a proporre le relative azioni correttive;
- comunicare eventuali criticità che possono compromettere la realizzazione dell'intervento e attivare le necessarie azioni correttive.

ART. 11 DURATA E RECESSO

La presente convenzione ha durata, a decorrere dalla sottoscrizione delle parti contraenti, fino all'ultimazione e rendicontazione dei lavori eseguiti, salvo eventuale risoluzione della stessa, di cui all'art. 13, o necessità di proroga motivata in funzione del termine dell'intervento, da richiedere prima della scadenza al Referente Operativo, che, accertata la motivazione, provvederà mediante nota. L'atto di recesso è possibile solo nel caso in cui una delle parti, per eventi sopravvenuti, sia impedita alla realizzazione dell'intervento oggetto della convenzione. Qualora una delle parti intendesse recedere dalla presente convenzione, dovrà darne comunicazione scritta all'altra almeno novanta giorni prima della data di decorrenza a mezzo raccomandata A.R. o pec.

ART. 12 COMUNICAZIONE

Il Beneficiario si impegna a valorizzare il contributo regionale dando visibilità al logo di Regione Lombardia, come previsto dalla DGR 3637/2020. Regione Lombardia si impegna a fornire al Beneficiario le indicazioni e i format grafici più idonei in relazione alla tipologia di intervento da realizzare.

ART. 13 RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E REVOCA DEL FINANZIAMENTO

In caso di inerzia nella realizzazione dell'intervento, imputabile al beneficiario, il Referente Operativo diffiderà lo stesso ad adempiere, entro un congruo tempo, alle attività programmate indicate al precedente

articolo 10. In caso di mancato adempimento, il Referente Operativo, essendo risolta di diritto la convenzione (ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile), provvederà alla revoca del finanziamento ed al recupero delle somme già erogate, salvo quelle riguardanti prestazioni eventualmente già eseguite e liquidate da parte del Beneficiario.

ART. 14 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Regione Lombardia e il Consorzio di bonifica Garda Chiese si impegnano reciprocamente a definire amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse derivare dalla interpretazione, validità, efficacia, esecuzione della presente convenzione.

A tale scopo qualora ciascuna Parte abbia pretese da far valere comunicherà la propria domanda all'altra Parte che provvederà su di essa nel termine perentorio di 30 gg dal ricevimento della stessa.

Qualora la questione oggetto della controversia comporti particolari o più approfonditi accertamenti, sarà facoltà della parte investita della questione stabilire e comunicare prima della scadenza dei 30 giorni, un nuovo termine entro cui adottare la sua decisione.

Solo nel caso in cui non sia stato possibile giungere a una composizione amichevole, le controversie sono riservate alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

ART. 15 TRATTAMENTO DATI

Le Parti dichiarano reciprocamente che le attività derivanti dalla presente Convenzione non comportano il trattamento dei dati personali e che - nell'eventualità di tale occorrenza - si impegnano ad applicare quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. "codice Privacy") e dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Il presente atto viene stipulato in forma elettronica, mediante sottoscrizione con firma digitale delle Parti.

REGIONE LOMBARDIA

BENEFICIARIO

2. di sottoscrivere la convenzione medesima, con facoltà di apportare allo schema eventuali modifiche e/o integrazioni.

IL PRESIDENTE

Gianluigi Zani

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Avv. Giuseppe Magotti

Parere di regolarità amministrativa

Ai sensi dell'art. 83, comma 2, L.R. Regione Lombardia n. 31/2008, si esprime:

parere favorevole;

parere non favorevole;

relativamente all'atto sopraesposto.

Mantova, lì 04/03/2021

IL DIRETTORE GENERALE

(Avv. Giuseppe Magotti)

Referto di pubblicazione

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'albo on-line del sito istituzionale del Consorzio <http://gardachiese.it/> per otto giorni consecutivi con decorrenza dal 05/03/2021

IL DIRETTORE GENERALE

(Avv. Giuseppe Magotti)